

COMUNE DI SARMATO
(Provincia di Piacenza)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale nr.97 del 23.12.2003

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE

Indice:

	TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
art. 1	CAMPO DI APPLICAZIONE
art. 2	DEFINIZIONI
	TITOLO II ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO
SEZIONE 1:	CANTIERI
art. 3	GENERALITÀ
art. 4	ORARI E LIMITI MASSIMI
art. 5	CASI PARTICOLARI
art. 6	PROCEDURE
SEZIONE 2:	ATTIVITÀ AGRICOLE
art. 7	ATTIVITÀ AGRICOLE
SEZIONE 3:	MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI
art. 8	DEFINIZIONI
art. 9	CRITERI DI REGOLAMENTAZIONE E LIMITI
art. 10	PROCEDURE
SEZIONE 4:	PARTICOLARI SORGENTI SONORE
art. 11	PARTICOLARI SORGENTI SONORE
	TITOLO III DISCOTECHES, SALE DA BALLO E SIMILARI E TUTTE LE STRUTTURE DESTINATE AD ATTIVITÀ DELLO SPORT, TEMPO LIBERO E SPETTACOLO NON TEMPORANEE
art. 12	AMBITO DI APPLICAZIONE
art. 13	REQUISITI ACUSTICI
art. 14	DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO (D.I.A.) NULLA OSTA
	TITOLO IV DIFESA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI
art. 15	CONTROLLO
art. 16	CONTENIMENTO E ABBATTIMENTO
	TITOLO V SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI
art. 17	ORDINANZE
art. 18	MISURE E CONTROLLI
art. 19	SANZIONI
art. 20	DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e), disciplina competenze comunali in materia di inquinamento acustico della Legge 447/95 ed, in particolare, definisce, secondo gli indirizzi della DGR 21.01.2002 n° 45 e l'art. 6, comma 1 lett. h della legge 447/95, le modalità per il rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose.

Dal medesimo vengono escluse le fonti di rumore, arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, derivanti dal comportamento di individui o gruppi, assimilabili a schiamazzi, quali ad esempio l'utilizzo di radio, televisioni o impianti stereofonici a volumi eccessivi in relazione al periodo del giorno od ella notte, o il non impedire strepiti di animali. Si tratta di situazioni che non necessitano di rilievi fonometrici, in quanto la condizione di disturbo ingiustificato è più che evidente e può essere riscontrata da un pubblico ufficiale; la norma del caso è il primo comma dell'art. 659 del C.P.

art. 2 DEFINIZIONI

Si definiscono:

1. **Attività Rumorosa**: l'attività causa di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo o turbamento al riposo e alle attività umane – cioè alterazione del benessere psico-fisico e del normale ritmo di vita, con conseguente pericolo per la salute – nonché turbamento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo e/o ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi (art. 2, 1° comma, L. 26 ottobre 1995, n° 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”).
2. **Attività rumorosa a carattere temporaneo**: qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati o legata ad ubicazioni variabili. Sono da escludersi le attività ripetitive e/o ricorrenti inserite nell'ambito di processi produttivi svolte all'interno dell'area dell'insediamento.

TITOLO II **ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO**

SEZIONE 1: CANTIERI

art. 3 GENERALITÀ

All'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana. All'interno dei cantieri dovranno comunque essere utilizzate tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno.

In attesa delle norme specifiche di cui all'art. 3, comma 1, lett. g) della legge 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se indispensabili ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e non sostituibili con altri di tipo luminoso.

art. 4 ORARI E LIMITI MASSIMI

L'attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, è svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

Non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

L'esecuzione di lavorazioni disturbanti (ad esempio escavazioni, demolizioni, ecc.) e l'impiego di macchinari rumorosi (ad esempio: martelli demolitori, flessibili, betoniere, autobetoniere appartenenti a terzi, seghe circolari, gru ecc.) sono svolti, di norma secondo gli indirizzi di cui ai successivi capoversi, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 e alle ore 19.00.

Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi non dovrà mai essere superato il valore limite $L_{Aeq} = 70$ dB(A), riferito ad un tempo di misura $T_M \geq 10$ minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi.

Durante gli orari in cui non è consentita l'esecuzione di lavorazioni disturbanti e l'impiego di macchinari rumorosi, ovvero dalle ore 7.00 alle ore 8.00, dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 19.00 alle ore 20.00, dovranno essere rispettati i valori limite assoluti di immissione individuati dalla classificazione acustica, mentre restano derogati i limiti di immissione differenziali e le penalizzazioni sopra citate.

Ai cantieri per opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati si applica il limite di $L_{Aeq} = 65$ dB(A), con un tempo di misura $T_M \geq 10$ minuti misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse. Per contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che:

- a) il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale che tramite idonea organizzazione dell'attività;
- b) in occasione dello svolgimento di attività o lavorazioni particolarmente rumorose, venga data preventiva informazione, alle persone potenzialmente disturbate, su tempi e modi di esecuzione delle stesse.

art. 5
CASI PARTICOLARI

Ai cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

art. 6
PROCEDURE

Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere nel rispetto dei limiti di orario e di rumore sopra indicati è oggetto di **preventiva comunicazione** da presentarsi in **tre copie allo Sportello Unico almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività**. La comunicazione si considera ritualmente presentata solo se corredata dalla **documentazione di cui all'ALLEGATO 1**. In questo caso lo Sportello Unico provvede a trasmettere la comunicazione all'Ufficio Ambiente del Comune ed al Distretto ARPA territorialmente competente senza ulteriori seguiti.

L'attività è tacitamente autorizzata se entro tale termine dalla presentazione non sono richieste integrazioni o non viene espresso motivato diniego.

Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti ed orari individuati all'art. 4, possono richiedere specifica deroga. A tale fine va presentata domanda allo Sportello Unico Settore Ambiente, con le modalità previste nell'**ALLEGATO 2**, corredata, quando la complessità e la rilevanza dell'opera lo renda necessario, dalla documentazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata, dallo Sportello Unico, entro 30 giorni dalla richiesta, acquisito eventualmente il parere di ARPA.

Ai cantieri per i quali si può prevedere un impatto acustico particolarmente elevato o comunque di durata superiore a due anni il Comune può prescrivere la presentazione di una valutazione d'impatto acustico redatta da tecnico competente ovvero un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.

Resta salvo il potere del Responsabile Comunale del Settore Ambiente di sospendere i lavori qualora vengano meno le condizioni di ammissibilità della comunicazione o dell'autorizzazione. E' fatto divieto dare inizio alle attività di cantiere senza avere presentato la documentazione richiesta o ottenuto l'autorizzazione.

SEZIONE 2: ATTIVITÀ AGRICOLE

art. 7

ATTIVITÀ AGRICOLE

Ai sensi del comma 3 dell'art. 11 della legge regionale n. 15/2001 le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettino le norme tecniche di omologazione di prodotto non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività.

Si precisa che per rientrare nella fattispecie di cui al presente articolo occorre che siano compresenti i requisiti della temporaneità, della stagionalità e dell'impiego di macchinari mobili, adottando tutti gli accorgimenti utili a minimizzare il disturbo.

SEZIONE 3: MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI

art. 8

DEFINIZIONI

Sono manifestazioni a carattere temporaneo, soggette alla presente disciplina, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purchè si esauriscano in un arco di tempo limitato e si svolgano in modo non permanente nello stesso sito.

art. 9

CRITERI DI REGOLAMENTAZIONE E LIMITI

Le manifestazioni ubicate nelle aree individuate dai Comuni ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della L. 447/95 ed in coerenza con quanto previsto all'art. A-15 della L.R. 20/2000 devono, di norma, rispettare i criteri e limiti indicati nella **TABELLA 1** allegata. La tabella fornisce la durata degli eventi, il numero di giornate massime previste e i limiti da rispettare.

Nelle altre aree è consentito lo svolgimento di manifestazioni secondo i criteri ed i limiti indicati in **TABELLA 2**.

L'indicazione della durata massima degli eventi riportata nelle tabelle comprende anche le prove tecniche degli impianti audio.

Il Responsabile comunale del Settore Ambiente con propria determinazione, procede, la prima volta contestualmente all'adozione del presente Regolamento, all'analisi storica dei siti interessati dalle manifestazioni di cui al presente capo. Per ognuno di essi valuta l'attitudine specifica ad ospitare manifestazioni, tenuto conto dei criteri espressi in tabella 2 allegata, e quindi determina, per ogni sito individuato, la tipologia delle manifestazioni ammesse, la loro durata, il numero massimo di giorni/anno ammessi per quel tipo di manifestazione ed il limite orario (colonne 2, 4, 5 e 8 di tabella 2). Il Responsabile citato procede quindi, quando necessita, a mantenere aggiornata la determina iniziale.

Al di fuori dei limiti orari indicati devono essere rispettati i limiti di cui al DPCM 14.11.1997.

In tutte le manifestazioni, ai fini della tutela della salute degli utenti, dovrà essere rispettato il limite di 108 dB(A) LA_{slow}, nella posizione più rumorosa occupabile dal pubblico.

art. 10
PROCEDURE

Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni nel rispetto dei criteri e dei limiti di cui all'art. 9 è oggetto di **preventiva comunicazione da presentarsi in tre copie allo Sportello Unico per l'Ambiente almeno 45 giorni prima dell'inizio dell'attività**. La comunicazione si considera ritualmente presentata solo se corredata dalla documentazione di cui all'**ALLEGATO 3**. In questo caso lo Sportello Unico provvede a trasmettere la comunicazione all'Ufficio Ambiente del Comune e al Distretto ARPA territorialmente competente, senza ulteriori seguiti. La manifestazione è tacitamente autorizzata se entro 30 giorni dalla presentazione non sono richieste integrazioni o non viene espresso motivato diniego.

Le manifestazioni che per motivi eccezionali e documentabili non sono in grado di rispettare le prescrizioni di cui alle tabelle 1 o 2 devono richiedere allo Sportello Unico per l'Ambiente autorizzazione in deroga **almeno 60 giorni prima dell'inizio della manifestazione**, come da **ALLEGATO 4, corredando la richiesta con la documentazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale**. L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata dallo Sportello Unico per l'Ambiente entro 30 giorni dalla richiesta, **acquisito eventualmente il parere di ARPA**.

Le manifestazioni previste nelle aree particolarmente protette di cui al DPCM 14.11.1997 ed in particolare nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura devono essere autorizzate in maniera espressa.

SEZIONE 4: PARTICOLARI SORGENTI SONORE

art. 11
PARTICOLARI SORGENTI SONORE

1. MACCHINE DA GIARDINO

L'uso di macchine e di impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00. Nei giorni festivi ed al sabato dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 20.00.

Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

2. ALTOPARLANTI – PUBBLICITÀ FONICA

L'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi dell'art. 59 del regolamento del Codice della Strada, è consentito unicamente in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16,30 alle ore 19.00, fatto comunque salvo il possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative ai sensi della vigente normativa; la pubblicità fonica è comunque vietata

all'interno della zona A di cui all'art. 6 del DPCM 1/3/91 e nelle zona I così come individuate nella "zonizzazione acustica" del territorio comunale.

3. CANNONCINI ANTISTORNO

In attesa che, per la protezione dei prodotti coltivati, vengano trovate tecnologie meno disturbanti per la popolazione, l'uso dei dissuasori sonori sul territorio comunale è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- il titolare dell'appezzamento di terreno da proteggere, prima di attivare il cannoncino o l'apparecchiatura rumorosa, deve darne comunicazione al Sindaco;
- il posizionamento del cannone deve essere il più possibile lontano dalle abitazioni compatibilmente con l'appezzamento da proteggere e deve avere la bocca di sparo non orientata verso le residenze e comunque mai ad una distanza inferiore a 200 m. dalle stesse e 300 dai centri abitati;
- ai fini della sicurezza e per evitare manomissioni da parte di estranei occorre proteggere il cannone con una adeguata recinzione; inoltre sempre compatibilmente con il posizionamento, prevedere la possibilità di installare nella parte posteriore dell'apparecchio (quella cioè orientata verso le abitazioni) di un pannello fonoisolante;
- la fascia oraria di utilizzo sia compresa fra le ore 07,30 e le ore 19,00; inoltre se l'appezzamento di terreno da proteggere è particolarmente vicino alle abitazioni prevedere anche un periodo di sosta per il riposo pomeridiano dei residenti (es dalle 13,00 alle 15,00);
- la cadenza degli spari sia limitata ad uno sparo ogni 4 - 5 minuti in media;
- l'utilizzo dell'attrezzatura rumorosa sia limitato al numero di giornate effettivamente necessarie alla protezione delle colture da salvaguardare (ad esempio 20 gg max per le uve, 30 gg per la frutta, ecc.....)
- è sempre comunque consigliabile, specialmente in casi di particolari condizioni di vicinanza, l'uso di strutture o attrezzature non rumorose come ad esempio i nastri a specchio, le apparecchiature ad ultrasuoni o quelle che imitano le strida degli uccelli predatori ecc....

4. CANNONI AD ONDE D'URTO PER LA DIFESA ANTIGRANDINE

L'uso di cannoni ad onde d'urto per la difesa attiva antigrandine è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- fascia oraria: divieto di impiego dei cannoni dalle ore 23.00 alle ore 6.00 salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta di grandine;
- ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e comunque mai a distanza inferiore a 200 metri dai fabbricati di abitazione, esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine;
- periodo di utilizzo dei dispositivi: dal 1° aprile al 30 ottobre o comunque per un periodo non superiore a sette mesi all'anno.

5. AUTOLAVAGGI

L'impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lavajet, etc.) nell'ambito dei sistemi di autolavaggio con mezzi automatici installati nelle zone residenziali e, più in generale, lo svolgimento di dette attività, anche self-service, in aree aperte al pubblico è consentito nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 21.00. e nei giorni festivi dalle 9.00 alle 21.00 e comunque nel rispetto dei limiti di legge .

Gli autolavaggi di nuovo insediamento, devono essere collocati al di fuori delle zone residenziali di cui al Piano Regolatore Generale e ad una distanza di almeno 100 mt. dalle stesse.

TITOLO III
DISCOTECHE, SALE DA BALLO E SIMILARI E TUTTE LE
STRUTTURE DESTINATE AD ATTIVITÀ DELLO SPORT, TEMPO
LIBERO E SPETTACOLO NON TEMPORANEE

art. 12

AMBITO DI APPLICAZIONE

Le norme di cui al presente titolo si applicano a tutte le strutture permanenti aperte o chiuse di cui alla L. 26/10/1995, n. 447 art. 8 comma 2, lettere c, d, e (luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, impianti sportivi o ricreativi) ed inoltre agli impianti adibiti a luna park, circo, feste e manifestazioni non rientranti nei criteri di temporaneità definiti all'art. 2 del presente Regolamento

art. 13

REQUISITI ACUSTICI

All'interno delle strutture permanenti, aperte o chiuse, come definite al precedente art. 12, l'esercizio delle attività rumorose non deve essere causa del superamento dei limiti di rumore previsti dalla normativa vigente, misurati con le modalità indicate dalla stessa. I locali di pubblico spettacolo o intrattenimento danzante, compresi i Circoli Privati ed i pubblici esercizi, devono osservare i limiti del livello di pressione sonora delle sorgenti sonore determinati dal DPR 16.4.99 n. 215 nei tempi e nei modi ivi indicati.

art. 14

DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO (D.I.A.)
NULLA OSTA

In attesa dell'emanazione delle direttive regionali ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale n. 15 del 9.5.2001 (definizione dei criteri da seguire per la redazione della documentazione di cui all'art. 8 comma 2, 3 e 4 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447) la domanda di concessione/autorizzazione edilizia per le strutture di cui al presente titolo deve contenere un'idonea documentazione di impatto acustico (D.I.A.), predisposta e firmata da tecnico competente così come definito dall'art. 2 della Legge 447/95, secondo i criteri e gli elaborati indicati nell'**ALLEGATO 5** al presente Regolamento.

Qualora la richiesta di nuova licenza d'esercizio per le attività svolte all'interno delle strutture ad esse dedicate di cui al presente titolo non abbia comportato l'esame della documentazione di impatto acustico (D.I.A.) nell'ambito del procedimento concessione/autorizzazione edilizia, alla domanda di licenza dovrà essere allegata documentazione contenente l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti, al fine di acquisire il nulla osta di cui al 6° comma dell'art. 8 della L. 447/95 presso lo Sportello Unico per l'Ambiente, previo il parere dell'ARPA.

La documentazione dovrà essere predisposta secondo i criteri di carattere generale di cui alla D.I.A. (Allegato 5).

I titolari di attività di cui al presente titolo attualmente in esercizio, compresi i circoli privati, che già utilizzino impianti elettroacustici di amplificazione o diffusione sonora, o che svolgono attività di spettacolo non a carattere temporaneo, dovranno essere in possesso, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, del nulla-osta previsto dal 6° comma dell'art. 8 della Legge 447/95, presentando la documentazione di cui all'**ALLEGATO 5** presso lo Sportello Unico per l'Ambiente, che lo rilascerà previo il parere dell'ARPA. E' fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del D.P.C.M. n.215/1999 circa i livelli di pressione sonora consentiti all'interno dei luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, compresi i circoli privati autorizzati, nonché dei pubblici esercizi.

Il termine di cui sopra potrà essere prorogato per una sola volta, fino ad un massimo di ulteriori tre mesi, in caso di manifestata e comprovata difficoltà agli adeguamenti prima citati.

TITOLO IV: DIFESA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI

art. 15 CONTROLLO

La verifica della congruenza acustica complessiva derivante dall'attuazione dei piani della mobilità o di pianificazione del territorio è effettuata dall'A.R.P.A. programmandola con i competenti uffici comunali per l'Ambiente.

art. 16 CONTENIMENTO E ABBATTIMENTO

Per quanto possibile, negli assi viari-urbani ad elevato flusso di traffico, dovranno essere adottate, anche in fase di manutenzione, soluzioni tecnologiche, accorgimenti costruttivi e scelte di materiali idonei atti a garantire la minimizzazione dell'inquinamento acustico da essi prodotto, mentre negli assi viari secondari si privilegeranno interventi di moderazione del traffico.

I livelli di contenimento e di abbattimento a cui tendere saranno definiti in apposito "Piano di disinquinamento acustico" comunale, che dovrà essere redatto in funzione dell'approvazione del presente Regolamento e riferito alla zonizzazione acustica del territorio comunale.

Sono previsti, comunque, i seguenti divieti per l'abbattimento della rumorosità prodotta dal traffico:

1. eseguire operazioni di carico e scarico, senza adottare adeguati provvedimenti per ridurre la rumorosità e al di fuori degli orari consentiti se esistenti.
2. trasportare bidoni, profilati metallici o comunque carichi potenzialmente rumorosi, senza fissarli e/o isolarli adeguatamente;
3. utilizzare ad alto volume apparecchi radio o altri strumenti per la riproduzione dei suoni, installati o trasportati a bordo di veicoli;

4. azionare sirene su veicoli autorizzati, fuori dai casi di necessità.

TITOLO V **SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI**

art. 17 ORDINANZE

In caso di constatazione di superamento dei limiti previsti da norme e/o Regolamenti vigenti il Comune dispone con ordinanza specifica il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico.

Il Comune può inoltre disporre, con ordinanza:
limiti d'orario per l'esercizio di attività rumorose di carattere straordinario ed eccezionale che si svolgano in aree aperte al pubblico, non considerate nel presente regolamento;
particolari prescrizioni finalizzate al ricorso di speciali forme di abbattimento o contenimento delle emissioni per l'esercizio di attività rumorose temporaneamente autorizzate in deroga, e comunque tutto quanto sia finalizzato alla tutela della salute pubblica.

art. 18 MISURE E CONTROLLI

I parametri di misura riportati nelle tabelle 1 e 2 sono rilevati in facciata agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico con le seguenti modalità:

LAeq, come definito dal D.M. 16.03.1998, TM (tempo di misura) $\geq 10'$; tale parametro determina la compatibilità del sito con le caratteristiche e la tipologia della manifestazione autorizzata.

LA_{slow}, definito come livello di pressione sonora ponderato A e dinamica Slow, attribuibile agli impianti elettroacustici di diffusione sonora e ad ogni altra sorgente rumorosa a servizio della manifestazione. Per la verifica di tale parametro occorre accertare che il superamento del limite si sia verificato almeno tre volte nel corso della misura, che pertanto dovrà essere eseguita con l'utilizzo della time-history, della registrazione grafica o altra metodica atta a rilevare l'andamento nel tempo dei livelli sonori.

Per tutte le attività temporanee normate dal presente Regolamento non si applica il limite massimo di immissione differenziale né si applicano i tipi di penalizzazioni previste dal D.M. 16.03.1998 (componenti tonali o impulsive).

L'attività di controllo sul territorio è demandata all'ARPA, a tutti gli Agenti di Pubblica Sicurezza ed alla Polizia Municipale, nell'ambito delle rispettive competenze.

Tenuto conto della particolarità della materia normata dal presente Regolamento tale controllo viene effettuato sia in via preventiva che, di norma, a seguito di segnalazione. Della prima segnalazione viene comunque data tempestiva comunicazione al Responsabile dell'attività al fine di permettere l'immediata verifica della corretta adozione di tutti gli accorgimenti utili al contenimento del rumore.

art. 19
SANZIONI

Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento e/o alle prescrizioni impartite dal Comune in applicazione dello stesso sono punite con la sanzione amministrativa da 258,23 a 10.329,14 Euro ai sensi del comma 3 dell'art. 10 della legge 447/95 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite o illecite.

art. 20
DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento si sostituisce alla precedente regolamentazione locale in materia, che si intende espressamente abrogato, ed è parte integrante del Regolamento Comunale di Igiene e delle Norme Tecniche di Attuazione della Classificazione Acustica del territorio comunale.

**Allo Sportello Unico per l'Ambiente
del Comune di Sarmato**

Io sottoscritto _____;
nato a _____; il _____; residente a: _____;
in via : _____ n: ____;
in qualità di _____
della ditta _____
Sede legale in : _____; Via : _____;
Iscrizione alla CCIAA : _____;
C.F. o P.IVA _____;

per l'attivazione di un cantiere :

- edile, stradale o assimilabile
- per la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati;

con sede in Via . _____, n: _____;
per il periodo dal (g/m/a) _____ al (g/m/a) _____;

COMUNICA

DI RIENTRARE NELLE CONDIZIONI STABILITE ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 15/2001.
A tal fine dichiaro di rispettare gli orari ed i valori limite di cui al terzo capoverso della D.G.R. n. 45/2002 attuativa della L.R. n. 15/2001 e gli orari ed i valori indicati all'art. 4 del Regolamento per la disciplina delle attività rumorose del Comune di Sarmato.

Allego alla presente documentazione tecnica consistente in:

- planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone o comunità;
- ogni altra informazione ritenuta utile.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

Timbro/Firma

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

**Allo Sportello Unico per l'Ambiente
del Comune di Sarmato**

Io sottoscritto _____; nato
a _____; il _____; residente a: _____;
in via : _____ n: __; in qualità di _____
_____ della _____
Sede legale in : _____; Via : _____;
Iscrizione alla CCIAA : _____;
C.F. o P.IVA _____;

per l'attivazione di un cantiere :

- edile, stradale o assimilabile
- per la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati;

con sede in Via . _____, n: _____;
per il periodo dal (g/m/a) _____ al (g/m/a) _____;

Richiedo

L'autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 15/2001. A tale fine
dichiaro di **non essere** in grado di rispettare:

gli orari di cui al punto 3) Cantieri della D.G.R. n.45 del 21.01.2002, così come indicati all'art.
4 del Regolamento per la disciplina delle attività rumorose del Comune di Sarmato;

i valori limite di cui al punto 3) Cantieri della D.G.R. n. 45 del 21.01.2002, così come indicati
all'art. 4 del Regolamento per la disciplina delle attività rumorose del Comune di Sarmato;

per i seguenti motivi:

DICHIARO

- a) che il cantiere sarà dotato di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CEE in materia di emissione acustica ambientale che tramite idonea organizzazione dell'attività;
- b) che sarà data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere su tempi e modi di esercizio, su data di inizio e fine dei lavori.

ALLEGRO:

alla presente DOCUMENTAZIONE TECNICA REDATTA DA TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE e consistente in:

- planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone o comunità;
- relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora;
- eventuale previsione dei livelli acustici in facciata degli edifici maggiormente esposti, con indicazione degli accorgimenti che comunque si intendono adottare al fine di contenere i livelli acustici;
- ogni altra informazione ritenuta utile.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

Timbro/Firma

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

**Allo Sportello Unico per l'Ambiente
del Comune di Sarmato**

Io sottoscritto _____; nato a _____;
il _____; residente a: _____; in via: _____;
n: _____; in qualità di: _____;
della _____;
Sede legale in: _____; Via: _____;
Iscrizione alla CCIAA: _____;
C.F. o P.IVA _____;
per l'attivazione della manifestazione a carattere temporaneo
con sede in Via _____, n: _____;
per il periodo dal (g/m/a) _____ al (g/m/a) _____;
con il seguente orario: dalle _____ alle _____;

COMUNICA

DI RIENTRARE NELLE CONDIZIONI STABILITE ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 15/2001.
A tal fine dichiaro di rispettare gli orari ed i valori limite di cui al quinto capoverso della D.G.R.
n. 45/2002 attuativa della L.R. n. 15/2001 e gli orari ed i valori indicati all'art. 9 del
Regolamento per la disciplina delle attività rumorose del Comune di Sarmato.

Allego alla presente documentazione tecnica consistente in:

- planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone o comunità;
- ogni altra informazione ritenuta utile.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

Timbro/Firma

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

**Allo Sportello Unico per l'Ambiente
del Comune di Sarmato**

Io sottoscritto _____; nato a _____;
il _____; residente a: _____; in via: _____;
n: _____; in qualità di: _____;
della _____;
Sede legale in: _____; Via: _____;
Iscrizione alla CCIAA: _____;
C.F. o P.IVA _____;
per l'attivazione della manifestazione a carattere temporaneo
con sede in Via _____, n: _____;
per il periodo dal (g/m/a) _____ al (g/m/a) _____;
con il seguente orario: dalle _____ alle _____;

CHIEDE

L'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 15/2001. A tal fine dichiaro di rispettare/non essere in grado di rispettare:

gli orari di cui alla TAB 1/TAB 2 della D.G.R. n. 45/2001 così come indicati all'art. 9 del Regolamento per la disciplina delle attività rumorose del Comune di Sarmato;

i valori limite di cui alla TAB I/TAB2 della D.G.R. n.45/2001 così come indicati all'art. 9 del Regolamento per la disciplina delle attività rumorose del Comune di Sarmato;

per i seguenti motivi:

ALLEGO:

alla presente DOCUMENTAZIONE TECNICA REDATTA DA TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE e consistente in: (indicazioni in Allegato 4/A)

- planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone o comunità;
- relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora;
- eventuale previsione dei livelli acustici in facciata degli edifici maggiormente esposti, con indicazione degli accorgimenti che comunque si intendono adottare al fine di contenere i livelli acustici;
- ogni altra informazione ritenuta utile.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

Timbro/Firma

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00).

**Relazione di impatto acustico
(per attività di pubblico spettacolo anche temporanee, pubblici esercizi e circoli
caratterizzati dalla presenza di impianti di amplificazione e diffusione sonora)**

La relazione deve fornire, in maniera chiara ed inequivocabile, tutti gli elementi necessari per una visione, la più accurata possibile, degli effetti acustici derivabili dall'esercizio dell'attività di pubblico spettacolo o di utilizzazione di un impianto di amplificazione o diffusione sonora.

La relazione deve contenere:

Descrizione dell'attività.

Descrizione dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui è inserito, corredata da cartografia come descritto in appendice: specificare le zone di appartenenza del luogo ove l'insediamento è ubicato e le zone acustiche ad esse confinanti potenzialmente interessate al rumore proveniente dall'insediamento in base alla suddivisione indicata all'art. 6 del DPCM 1.3.1991, ovvero la classe di cui alla Tab. A del DPCM 14.1.97, avendo il Comune adottato tale classificazione.

Descrizione delle sorgenti di rumore:

analisi dell'attività e descrizione dettagliata delle sorgenti sonore (impianti di amplificazione e diffusione sonora, impianti di condizionamento) che verranno installate con allegata eventuale documentazione attestante la certificazione di omologazione a specifiche normative e relativa caratterizzazione acustica ai fini degli effetti esterni (ad es. indicazione della potenza sonora, direttività, etc.) con individuazione delle stesse mediante prospetti;

indicazione delle caratteristiche temporali di funzionamento, specificando se attività di carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e/o notturno e se tale durata è continua o discontinua;

Soggetti riceventi:

indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone o comunità, degli ambienti abitativi (ricettori) presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'insediamento (tenuto conto delle zone acustiche, della distanza, della direzionalità e dell'altezza delle sorgenti, della propagazione del rumore, dell'altezza delle finestre degli edifici esposti, etc.).

Livelli di rumore ambientale esistenti e livelli previsti:

valutazione, dedotta analiticamente o da rilievi fonometrici, specificando i parametri di calcolo o di misura (posizione, periodo, durata, etc.) del livello del rumore ambientale (in presenza della sorgente sonora prodotta dall'attività) e del livello del rumore residuo all'interno degli ambienti di vita dei recettori più esposti.

Descrizione degli interventi:

Descrizione degli interventi adottati per contenere le emissioni rumorose negli ambienti esterni (interventi strutturali: insonorizzazioni, etc. – interventi agli impianti: regolazione livello sonoro, etc.), supportata da ogni informazione utile a specificare le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dell'emissione rumorosa nonché l'entità prevedibile della riduzione stessa.

Qualsiasi altra informazione ritenuta utile

Firma del Tecnico competente in Acustica (ai sensi della Legge n. 447/95).

APPENDICE

Gli elaborati cartografici devono contenere almeno:

- planimetria di scala adeguata (almeno 1:500) comprendente la piantina del locale con indicate tutte le sorgenti sonore significative e le possibili vie fuga del rumore (finestre, etc.);
- planimetria in scala adeguata (almeno 1:2000) comprendente il locale, le pertinenze dello stesso, le aree circostanti edificate e non, l'ubicazione dei soggetti ricettori più esposti.
- planimetria di PRG con indicate le destinazioni d'uso del territorio.

ALLEGATO 5

DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO (D.I.A.)

La documentazione di impatto acustico è una relazione capace di fornire, in maniera chiara ed inequivocabile, tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici derivabili dalla realizzazione del progetto o dall'esercizio dell'attività.

La documentazione di impatto acustico dovrà essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti potranno essere gli effetti di disturbo da rumore e, più in generale, di inquinamento acustico, derivanti dalla realizzazione del progetto stesso o dalla tipologia dell'attività svolta.

La documentazione di impatto acustico deve contenere:

Descrizione dell'attività.

Descrizione dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui è inserito, corredata da cartografia come descritta in appendice:

specificare le zone di appartenenza del luogo ove l'insediamento è ubicato e le zone acustiche ad essa confinanti potenzialmente interessate al rumore proveniente dall'insediamento in base alla suddivisione indicata all'art. 6 del D.P.C.M. 1/3/1991, ovvero la classe di cui alla tab. A del D.P.C.M. 14/1/1997, avendo il Comune adottato tale classificazione

Descrizione delle sorgenti di rumore.

1. analisi delle attività e descrizione dettagliata delle sorgenti sonore che verranno installate con allegata eventuale documentazione attestante la certificazione di omologazione a specifiche normative e relativa caratterizzazione acustica ai fini degli effetti esterni (ad esempio: indicazione della potenza sonora, direttività, ecc.) con individuazione delle stesse mediante planimetrie e prospetti;
2. valutazione del volume di traffico indotto presumibile, come media oraria, e dei conseguenti effetti di inquinamento acustico;
3. indicazione delle caratteristiche temporali di funzionamento, specificando se attività a carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e/o notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la contemporaneità di esercizio delle sorgenti; per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno indicare la durata totale; indicare anche quale fase di esercizio causa il massimo livello di rumore e/o di disturbo;
4. indicazione previsionale circa numero e frequenze degli accessi al pubblico all'opera in progetto.

Soggetti riceventi:

Indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone o comunità degli ambienti abitativi (ricettori) presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'insediamento (tenuto conto delle zone acustiche, della distanza, della direzionalità e dell'altezza delle sorgenti, della propagazione del rumore, dell'altezza delle finestre degli edifici esposti, ecc.).

Livelli esistenti e livelli previsti:

Indicazione dei livelli indicati ai commi a) e b), almeno nei seguenti punti; confine dell'insediamento, abitazioni esistenti più vicine, aree edificabili, eventuali zone protette:

1. livelli di rumore esistenti **prima** dell'attivazione del nuovo insediamento, dedotti analiticamente o da rilievi fonometrici, specificando i parametri di calcolo o di misura (posizione, periodo, durata, ecc.)
2. livelli di rumore previsti **dopo** l'attivazione delle nuove sorgenti; i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto

Descrizione degli interventi di bonifica:

Se necessario, descrizione degli interventi previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dal D.P.C.M. 14/11/1997, supportata da ogni informazione utile a specificare le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse. Descrizione degli interventi di bonifica possibili qualora, in fase di collaudo, le previsioni si rivelassero errate ed i limiti imposti dal D.P.C.M. 14/11/1997 non fossero rispettati.

In alternativa, dichiarazione, del legale rappresentante dell'attività, di rispetto dei limiti di legge.

Qualsiasi altra informazione ritenuta utile.

Firma del Tecnico competente in Acustica (ai sensi della Legge n. 447/95).

APPENDICE.

Gli elaborati cartografici devono contenere almeno:

planimetria di scala adeguata (almeno 1:2000) comprendente l'insediamento con indicate tutte le sorgenti sonore significative, le pertinenze dello stesso, le aree circostanti, edificate e non, gli ambienti o aree utilizzate da persone, che potrebbero essere interessate dalle emissioni sonore dell'insediamento;

prospetti in scala adeguata (almeno 1:2000) dell'insediamento, con indicate le sorgenti sonore significative, comprese le possibili vie di fuga del rumore interno quali porte, finestre, lucernari, impianti di ventilazione, ecc.;

indicazione della classe acustica della zona;

indicazione, anche grafica, della destinazione d'uso degli edifici circostanti che potrebbero essere interessati dalle emissioni sonore;

indicazione e individuazione grafica, di tutte le sorgenti di rumore rilevanti, comprese quelle non pertinenti all'insediamento alla rete stradale.

TABELLA 1: aree di cui all'art.4 co.1, lett.a) della L.Q. 447/95.

Aree destinate a manifestazioni con grande affluenza di pubblico e/o di lunga durata (feste popolari, circhi, luna park e spettacoli viaggianti, ecc..) e che possono presentare anche diversi punti di emissione le cui localizzazioni, sia in relazione all'ampiezza che alla distanza dai potenziali ricettori, siano tali da contenere i fenomeni di inquinamento acustico nei limiti sotto indicati

I valori di cui alla presente tabella non sono applicabili all'intera durata delle manifestazioni , ma solamente ai singoli eventi svolti all'interno delle stesse, che per loro natura non possono rispettare i limiti di immissione e pertanto fruiscono del regime di deroga.

SITO	Affluenza	N.Max . di gg	Durata	Limite in facciata LAeq	Limite in facciata LASlow	Limite LASmax per il pubblico	Limite Orario
Individuazione cartografica	afflusso atteso > 5000 persone	5	//	70	75	108	24
	afflusso atteso >300 persone	//	4h	65	70	108	23.30 (1) 00.30 (2)

Note: (1) feriali e festivi – (2) venerdì e prefestivi

TABELLA 2

Cat	Tipologia di Manifestazione	Afflusso atteso	Durata	N.Max. di gg Per Sito	Limite In Facciata LAeq	Limite LASlow In Facciata	Limite Orario	Limite in facciata LASmax
1	Concerti all'aperto	> 1000	4h	3 (non consecutivi)	95	100	23	108
2	Concerti al chiuso (nelle strutture non dedicate agli spettacoli, ad es. palazzetto dello sport)	> 1000	4h	10	70	75	23	108
3< /FONT>	Concerti all'aperto	> 200	4h	6 (non consecutivi)	85	90	23	108
4	Discoteche e similari all'aperto	>200	4h	10 (non consecutivi)	70	75	23.30	108
5	Attività musicali all'aperto quali ad es. piano-bar esercitati a supporto di attività principale ad es. bar, gelaterie, ristoranti, ecc.	< 200	4h	16	70	75	23.30	108